

OMISSIS

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7. 1. *(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico).* — 01. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi».

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituito dal seguente:

«5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 11, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro

componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato ».

7. 030. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Pini.

*(Approvato)*

OMISSIS